SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti concernenti autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano e modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Da 05A05558 a 05A05590

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° giugno 2005, n. **107.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "Parti Contraenti",

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare la esatta determinazione dei dazi doganali e le altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare un'adeguata applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, includendo tra queste ultime anche quelle sull'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti giuridici sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati;

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sanitari e culturali;

RICONOSCENDO la necessità della cooperazione internazionale in questioni relative all'attuazione e all'applicazione della normativa doganale;

CONVINTI che l'azione di contrasto delle infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali basata su disposizioni giuridiche mutuamente convenute;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO delle Convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure di controllo relative a merci specifiche;

TENUTO CONTO anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "Amministrazione doganale", nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica di Moldova il Dipartimento delle Dogane;

b) "legislazione doganale", le leggi e i regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali relativamente a:
- importazione, esportazione, trasbordo, transito, immagazzinamento e circolazione delle merci;
- riscossione, garanzia e restituzione di dazi e tasse relativi all'importazione e all'esportazione;
- misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "informazioni ", qualsiasi dato, trattato o meno, analizzato o meno, e qualsiasi documento, relazione, o altra forma di comunicazione, anche elettronica, e relative copie certificate o autenticate;

e) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o prelievi, percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

f) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nella perpetrazione dell'infrazione doganale;

g) “funzionario”, qualunque funzionario doganale o di altro servizio pubblico designato dall'Amministrazione doganale;

h) “persona” , tanto persone fisiche che giuridiche, a meno che il contesto non richieda altrimenti;

i) “dati personali”, ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

j) “Amministrazione adita”, l'Amministrazione doganale dalla quale si richiede assistenza;

k) “Amministrazione richiedente”, l'Amministrazione doganale che richiede assistenza;

l) “stupefacenti e sostanze psicotrope”, tutti i prodotti elencati nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali in base alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale per prevenire, indagare e combattere le infrazioni doganali.

2. Tutta l'assistenza fornita da una Parte contraente nel quadro del presente Accordo, viene assicurata in conformità alle proprie disposizioni legislative nazionali ed entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili per la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

5. Le disposizioni del presente Accordo non danno origine a nessun diritto da parte di nessuna persona di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3
Informazioni per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni che contribuiscono ad assicurare l'adeguata applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'indagine e la lotta alle infrazioni doganali. Tali informazioni possono comprendere:
(a) nuova legislazione doganale e tecniche di applicazione di provata efficacia;
(b) nuove tendenze, mezzi o metodi di perpetrazione delle infrazioni doganali;
(c) merci note per essere oggetto di infrazioni doganale, nonché metodi di trasporto e di immagazzinamento utilizzati relativamente a tali merci;
(d) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
(e) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;

CAPITOLO IV
Particolari tipi di assistenza

Articolo 4
Informazioni relative alle infrazioni doganali

1.Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attività, progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2.Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.

Articolo 5
Particolari tipi di informazioni

Le Amministrazioni adite, su richiesta, forniscono all'Amministrazione richiedente informazioni:

a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione adita;

b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione adita e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Articolo 6
Notifica

Su richiesta, l'Amministrazione adita notifica alla persona residente o domiciliata sul territorio della Parte Contraente adita qualsiasi decisione formale relativa a quella persona adottata dall'Amministrazione richiedente in applicazione della legislazione doganale.

Articolo 7
Sorveglianza ed informazioni

L'Amministrazione adita procede, su richiesta, a sorvegliare e fornire le informazioni riguardanti:
(a) le merci, trasportate o depositate, delle quali si sa o si sospetta che vengano usate in relazione a infrazioni doganali nel territorio della Parte Contraente richiedente;
(b) i mezzi di trasporto dei quali si sa o si sospetta che vengano usati per commettere infrazioni doganali nel territorio della Parte Contraente richiedente;
(c) i locali dei quali si sa o si sospetta che vengano usati per commettere infrazioni doganali sul territorio della Parte Contraente richiedente;
(d) le persone di cui si sa o si sospetta che abbiano commesso infrazioni doganali sul territorio della Parte Contraente richiedente, segnatamente coloro che penetrano nel territorio della Parte Contraente adita o che ne escono.

Articolo 8
Consegna controllata

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono, d'intesa e in conformità alle rispettive vigenti disposizioni legislative, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

Articolo 9

Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si applicano anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, definiti rispettivamente nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

CAPITOLO V
Informazioni

Articolo 10

1. Le informazioni originali vengono richieste unicamente nei casi in cui le copie sarebbero insufficienti e verranno restituite quanto prima. I diritti a ciò relativi dell'Amministrazione adita o di terzi rimangono inalterati.
2. Qualsiasi informazione da scambiare ai sensi del presente Accordo viene accompagnata da tutte le informazioni necessarie per la loro interpretazione e il loro uso.

CAPITOLO VI
Esperti e testimoni

Articolo 11

Su richiesta, l'Amministrazione adita può autorizzare i propri funzionari a comparire dinanzi ad una corte o ad un tribunale nel territorio della Parte contraente richiedente in qualità di esperto o testimone in una questione di infrazione doganale.

CAPITOLO VII
Comunicazione delle richieste

Articolo 12

1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate direttamente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente. Le richieste vengono presentate per iscritto o per via elettronica e devono essere accompagnate da ogni informazione ritenuta utile per ottemperare alla richiesta. L'Amministrazione adita può richiedere conferma scritta delle richieste elettroniche. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono essere formulate oralmente. Tali richieste devono essere confermate quanto prima per iscritto.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono comprendere le seguenti indicazioni:
   (a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
   (b) la questione doganale in oggetto, il tipo di assistenza richiesta e le ragioni della richiesta;
   (c) una sintetica descrizione del caso in esame e gli elementi giuridici ed amministrativi;
   (d) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali la richiesta si riferisce, se noti.
3. Quando l'Amministrazione richiedente richiede che vengano seguiti determinati metodi o procedure, l'Amministrazione adita si conforma a tale richiesta, fatta salva la propria normativa nazionale.

4. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Un elenco di tali funzionari viene fornito all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente in conformità all'articolo 21 del presente Accordo.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste

Articolo 13
Mezzi per ottenere le informazioni

1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni richieste, avvia le inchieste volte ad ottenere quelle informazioni.

2. Se l'Amministrazione adita non è l'autorità competente per svolgere le inchieste, essa può, oltre ad indicare l'Autorità competente, trasmettere la richiesta all'Autorità competente.

Articolo 14
Presenza di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente

Su richiesta scritta, e ai fini di indagare su un'infrazione doganale, funzionari appositamente designati dall'Amministrazione richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, e fatte salve le condizioni fissate all'occorrenza da quest'ultima:
(a) consultare, negli uffici dell'Amministrazione adita, i documenti e tutte le altre informazioni relative all'infrazione doganale in questione ed averne copia;
(b) assistere ad un'indagine condotta dall'Amministrazione adita nel territorio della Parte contraente adita e pertinente per l'Amministrazione richiedente.

Articolo 15
Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita

Se l'Amministrazione adita giudica utile o necessario che un funzionario dell'Amministrazione richiedente sia presente quando, a seguito di una richiesta, vengono attuate misure di assistenza, ne informa l'Amministrazione richiedente.

Articolo 16
Disposizioni relative ai funzionari invitati

1. Quando i funzionari di entrambe le Parti Contraenti si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di giustificare la loro condizione ufficiale.

2. I funzionari designati dall'Amministrazione richiedente ad essere presenti nel territorio della Parte contraente adita, come stabilito negli articoli 14 e 15, hanno un ruolo puramente consultivo.

3. Essi, mentre sono lì, godono della protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte contraente nella misura stabilita dalla legge ivi in vigore e sono responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse.

CAPITOLO IX
Riservatezza delle informazioni

Articolo 17

1. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utilizzate unicamente dall'Amministrazione doganale ed esclusivamente ai fini del presente Accordo tranne nei casi in cui l'Amministrazione doganale che ha fornito le informazioni ne ha autorizzato l'uso da parte di altre autorità o per altri fini.
2. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e godono di una protezione e di una riservatezza almeno equivalenti a quelle previste per le informazioni dello stesso tipo dalla legislazione nazionale della Parte contraente che le riceve.

CAPITOLO X
Protezione dei dati personali

Articolo 18

1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non inizierà fino a che le Parti Contraenti non abbiano reciprocamente convenuto che, in conformità all'articolo 21 del presente Accordo, per tali dati si prevede un livello di protezione che soddisfa i requisiti della legislazione nazionale della Parte contraente che li fornisce.
2. Nell'ambito del presente articolo, le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente la normativa relativa alla protezione dei dati personali.

CAPITOLO XI
Eccezioni

Articolo 19

1.Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, o pregiudicare qualunque interesse professionale o commerciale legittimo, l'assistenza può essere rifiutata oppure fornita nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita.

2.Qualora l'Amministrazione richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata

dall'Amministrazione adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione adita.

3.L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione adita qualora esistano motivi per ritenere che interferisca con indagini, procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione adita consulta l'Amministrazione richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita.
4.Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XII
Costi

Articolo 20

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni doganali rinunciano a tutte le richieste di rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Le spese e le indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché i costi per gli interpreti e i traduttori, qualora non siano funzionari dello Stato, sono presi in carico dall'Amministrazione richiedente.
3. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese di natura elevata o straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.

CAPITOLO XIII
Attuazione ed applicazione dell'Accordo

Articolo 21

Le Amministrazioni doganali concordano congiuntamente intese tecniche dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

CAPITOLO XIV
Applicazione territoriale

Articolo 22

Il presente Accordo è applicabile nei territori di entrambe le Parti Contraenti in conformità alle loro legislazioni nazionali.

CAPITOLO XV
Composizione delle controversie

Articolo 23

1. Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e per via diplomatica le controversie o le altre difficoltà relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie o le difficoltà irrisolte vengono composte per via diplomatica.

CAPITOLO XVI
Disposizioni finali

Articolo 24
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicata la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 25
Durata e denuncia

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 26

Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per valutare gli effetti del presente Accordo, su richiesta delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo che esse non concordino per iscritto che tale esame non è ritenuto necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due originali, nelle lingue Italiana, Moldava ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione tra i testi italiano e moldavo, prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Moldova

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova, hereafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

CONSIDERING that offences against Customs law are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, health and cultural interests;

RECOGNISING the need for international cooperation in matters related to the application and enforcement of Customs laws;

CONVINCED that action against Customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs administrations based on mutually agreed legal provisions;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Cooperation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD TO international Conventions containing prohibitions, restrictions and measures of control in respect of specific goods;

HAVING REGARD ALSO TO the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, Convention on Psychotropic Substances of 1971 and United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, including those listed in the annexes to aforesaid Convention.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I
Definitions

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "Customs administration", shall mean for the Italian Republic, the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and for the Republic of Moldova the Customs Department;

b) "Customs law" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs administration with respect to:

- the importation, exportation, transhipment, transit, storage and movement of goods;
- the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition, restrictions and controls measures, including exchange control laws;
- the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

c) "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of Customs laws;

d) "information" shall mean any data, whether or not processed or analysed, and documents, reports, and other communications in format , including elettronic, or certified or authenticated copies thereof;

e) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

f) "controlled delivery" shall mean the method, which allows the passage on the territory of either Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the States of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing Customs offences;

g) "official" shall mean any Customs officer or other government agent designated by a Customs administration;

h) "person" shall mean both natural and legal persons, unless the context otherwise requires;

i) " personal data" shall mean any data concerning an identified or identifiable natural person;

j) "requested administration" shall mean the Customs administration from which assistance is requested;

k) "requesting administration" shall mean the Customs administration which requests assistance.

l) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, Convention on Psychotropic Substances of 1971 and United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, including those referred in the annexes to the aforesaid Convention;

CHAPTER II
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of Customs law and for the prevention, investigation and combating of Customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be provided in accordance with its national legislation and within the limits of its Customs administration's competence and available resources.

3. This Agreement shall not prejudice the present and future obligations that the Italian Republic shall comply with in the matter of Customs laws as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded between the Members States of the European Union.

4. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties, and does not cover criminal legal assistance.

The application of this Agreement shall not affect the obligations of mutual administrative assistance of the Contracting Parties under any other international Convention or Agreement.

5. The provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any person to impede the execution of a request.

CHAPTER III
Scope of assistance

Article 3
Information for the Application and Enforcement of Customs Law

1.The Customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information which helps to ensure proper application of Customs law and the prevention, investigation and combating of Customs offences. Such information may include :

(a) new Customs law and enforcement techniques having proved their effectiveness;

(b) new trends, means or methods of committing Customs offences;

(c) goods known to be the subject of Customs offences, as well as transport and storage methods used in respect of those goods;

(d)the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;

(e)the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

CHAPTER IV
Special types of assistance

Article 4
Information Relating to Customs Offences

1.The Customs administrations shall provide each other either on request or on own initiative, with information on activities, planned, ongoing, or completed which costitute or appear to costitute a Customs offence.

2.In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of the State of one Contracting Party, the Customs Administrationn of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply such information on its own initiative without delay.

Article 5
Particular Types of Information

On request the requested Administrations shall provide the requesting administration with information relative to:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs administrationn;

b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration and the Customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 6
Notification

On request, the requested administration shall notify a person, residing or established in the territory of the requested Cotracting Party, of any formal decision concerning that person by the requesting administration in application of Customs law.

Article 7
Surveillance and Information

On request, the requested administration shall maintain surveillance over and provide information on:
(a) goods, either in transport or in storage known to have been used or suspected of being used in connection with Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party;
(b) means of transport known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party;
(c) premises known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party ;
(d) persons known to have committed Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party, or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the territory of the requested Contracting Party.

Article 8
Controlled delivery

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with the legislation of their States, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 9

The provisions of article 7 and article 8 shall apply also with respect to Narcotic Drugs psychotropic substances and precursors, defined respectively in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, Convention on Psychotropic Substances of 1971 and United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

CHAPTER V
Information

Article 10

1. Original information shall only be requested in cases where copies would be insufficient and shall be returned at earliest opportunity. The rights of the requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.

2. Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for the interpretation and use thereof.

CHAPTER VI
Experts and Witnesses

Article 11

On request, the requested administration may authorize its officials to appear before a court or tribunal in the territory of the requesting Contracting Party as experts or witnesses in the matter of a Customs offence.

CHAPTER VII
Communication of Requests

Article 12

1. Requests for assistance under this Agreement shall be addressed directly to the Customs administration of the other Contracting Party. Requests shall be made in writing or electronically, and shall be accompanied by any information deemed useful to comply with the request. The requested administration may require written confirmation of electronic requests. Where the circumstances so require,requests may be made orally. Such requests shall be confirmed in writing as soon as possibile.

2. Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article, shall include the following details :
   (a) the name of the requesting administration;
   (b) the Customs matter at issue, type of assistance requested, and reasons for the request;
   (c) a brief description of the case under review and its administrative and legal elements;
   (d) the names and addresses of the persons to whom the request relates, if known.

3. Where the requesting administration requests that a certain procedure or methodology be followed, the requested administration shall comply with such a request, subject to its national legislation.

4. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by either Customs Administration. A list of those officials shall be supplied to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with Article 21 of this Agreement.

CHAPTER VIII
Execution of Requests

Article 13
Means of obtaining information

1. If the requested administration does not have the information requested, it shall initiate inquiries to obtain that information.

2. If the requested administration is not the appropriate authority to initiate inquiries to obtain the requested information, it may, in addition to indicate the appropriate authority, transmit the request to this appropriate authority.

Article 14
Presence of Officials in the Territory of the other Contracting Party

On written request, officials specially designated by a requesting administration may, with the authorization of the requested administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a Customs offence :
(a) examine, in the offices of the requested administration, documents and any other information in respect of that Customs offence, and be supplied with copies thereof;
(b) be present during an inquiry conducted by the requested administration in the territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting administration.

Article 15
Presence of Officials of the Requesting Administration at the Invitation of the Requested Administration

Where the requested administration considers it useful or necessary for an official of the requesting administration to be present when, pursuant to a request, measures of assistance are carried out, it shall inform the requesting administration.

Article 16
Provisions for Visiting Officials

1.When officials of either Contracting Party are present in the territory of other Contracting Party under the terms of this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

2.Officials designated by the requesting administration to be present in the territory of the requested Contracting Party, as provided for in Articles 14 and 15 ,shall have purely advisory role.

3.They shall, while there, enjoy the protection accorded to Customs officers of other Contracting Party to the extent provided by the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER IX
Confidentiality of Information

Article 17

1. Any information received under this Agreement shall be used only by the Customs administration and solely for the purposes of this agreement except in cases where the Customs administration supplying the information has authorized its use by other authorities or for other purposes.

2. Any information received under this Agreement shall be treated as confidential and shall be subject to, at least, the same protection and confidentiality as the same kind of information is subject to under the national law of the Contracting Party where it is received.

CHAPTER X
Protection of Personal Data

Article 18

1. Personal data exchange under this Agreement shall not begin until the Contracting Parties have mutually agreed,in accordance with Article 21 of this Agreement, that such data will be afforded a level of protection that satisfies the requirements in national law of the providing Contracting Party.

2. In the context of this Article the Contracting Party shall provide each other with their relevant legislation concerning the protection of the personal data.

CHAPTER XI
Exceptions

Article 19

1. Where assistance under this Agreement might infringe the sovereignty, security, public policy or any other substantive national interest of a Contracting Party, or prejudice any legitimate commercial or professional interests, assistance may be refused or provided subject to such terms or conditions as the requested administration may require.

2. Where the requesting administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to the fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Administration.

3. Assistance may be postponed if there are grounds to believe that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested administration shall consult with the requesting Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER XII
Costs

Article 20

1. Subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, the Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement.

2. Expenses and allowances paid to experts and witnesses, as well as costs of translators and interpreters, other than Government employees, shall be borne by the requesting administration.

3. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute a request the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XIII
Implementation and Application of the Agreement

Article 21

1. The Customs Administrations shall jointly decide on detailed technical arrangements to facilitate the application of this Agreement.

CHAPTER XIV
Territorial Application

Article 22

This agreement shall be applicable in the territories of both Contracting Parties in accordance with their national legislation.

CHAPTER XV
Settlement of Disputes

Article 23

1. The Customs administrations shall endeavour to resolve disputes or other difficulties concerning the interpretation or application of this Agreement by mutual accord and through diplomatic channel.

2. Unresolved disputes or difficulties shall be settled by diplomatic means.

CHAPTER XVI
Final Provisions

Article 24
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other that all domestic procedure necessary for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

Article 25
Duration and Denunciation

This Agreement shall be of unlimited duration, but either Contracting Party may denunciate it at any time through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 26

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of a five - year period from the date of its entry into force, unless they notify each other in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Rome on the 27th day of November 2003 in duplicate in the Italian, Moldovian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation between the Italian and the Moldovian texts, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Moldova

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3007):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 24 giugno 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 17 novembre 2004.

Relazione scritta presentata il 19 novembre 2004 (Atto n. 3007/A relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5586):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 1º marzo 2005 e 17 maggio 2005.

Esaminato in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il 18 maggio 2005.

05G0131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 2005.

Correzione del decreto dell'8 settembre 2004, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 8 settembre 2004 con il quale si riconosce il titolo professionale di economista, conseguito in Perù dalla sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda, nata il 15 gennaio 1961 a Lima (Perù), cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'art. 2 del citato decreto il riconoscimento è stato subordinato al superamento di una prova scritta ed orale mentre, nel caso di specie, la prova attitudinale è solo orale e che nel medesimo articolo è stato fatto riferimento, quale terza materia oggetto della prova attitudinale, alla materia di «deontologia ed ordinamento professionale» mentre, nel caso di specie, tale materia è solo «deontologia professionale»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in data 7 giugno 2005;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 8 settembre 2004 con il quale si riconosce il titolo professionale di economista conseguito in Perù dalla sig.ra Sanchez Reina Victoria Clorinda quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti, è modificato come segue: l'art. 2 è sostituto nel modo seguente: «detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia professionale».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'8 settembre 2004.

Roma, 8 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06027

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di tabacco da fumo per sigarette di provenienza UE - Variazione di denominazione nonché radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste presentate dalla ditta International Tobacco Agency S.r.l. intesa ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *C* allegata al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Vista la richiesta della ditta Diadema S.p.a. per il cambio di denominazione di una marca di tabacco lavorato;

Vista l'istanza della ditta Gutab S.a.s. per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di trinciati per sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA *C*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per sigarette	Euro kg conv.le	Conf. gr	Euro conf
Golden blend's aromatic shag	90,00	40	3,60
Golden midway	85,00	40	3,40

Art. 2.

La denominazione della seguente marca di sigaretti naturali in confezione da 50 pezzi è così modificata: da Montecristo mini a Montecristo mini box wood.

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco da fumo per sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Codice	Prodotto	Confezionamento
641	Mano mild	Confezione da 40 grammi
714	Mano (Halfzware shag)	Confezione da 40 grammi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 119

05A06168

DECRETO 7 giugno 2005.

Modifica del contenuto di nicotina e di catrame di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta con la quale la ditta Philip Morris Italia S.p.a. ha richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e di catrame di una marca di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Il contenuto di nicotina e di catrame della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta nicotina da	catrame	mg/sigaretta nicotina a	catrame
Merit Evolution KS	0,50	7,0	0,70	8,0

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

05A06169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2005.

Costituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, concernenti, rispettivamente, l'istituzione, la composizione e la nomina del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto interministeriale in data 7 ottobre 1999 con il quale è stato costituito, a decorrere dal 19 ottobre 1999 e per la durata di un quadriennio, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto il successivo decreto interministeriale in data 7 novembre 2003, concernente la ricostituzione del Nucleo;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante modifiche alla normativa di cui all'art. 1, comma 45, della legge n. 335 del 1995, in materia di composizione e funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Ritenuto che, ai sensi della richiamata disciplina, occorre procedere alla nuova costituzione del Nucleo;

Decreta:

Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale è costituito, per un quadriennio, nella seguente composizione:

componenti:

dott. Alberto Brambilla;

dott. Rocco Aprile;

prof. Michele Bernasconi;

cons. Rocco Colicchio;

prof. Maurizio Dallocchio;

dott.ssa Elsa Fornero;

dott. Gianluca Frassi;

dott. Antonio Golini;

dott. Mario Lucchini;

cons. Caro Lucrezio Monticelli;

prof. Angelo Fabio Marano;

dott. Michele Masini;

dott. Francesco Massicci;

dott. Angelo Mazzieri;

dott. Arturo Mongillo;

dott. Gabriele Mori;

dott. Paolo Reboani;

dott. Marco Fabio Sartori;

prof. Mauro Scarpellini;

prof.ssa Lucia Vitali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A05991

DECRETO 6 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Torre Matilde» a r.l., in Viareggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa Torre Matilde a r.l., dal quale è risultato che le medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2745 *septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Torre Matilde» a r.l. con sede in Viareggio, costituita per rogito del notaio dott. Piero Mannocci in data 5 luglio 1956 - repertorio n. 4573 - registro società n. 2915 - B.U.S.C. n. 0057/056035.

Lucca, 6 giugno 2005

Il direttore provinciale: SARTI

05A05921

DECRETO 14 giugno 2005.

Rettifica del decreto 10 marzo 2005, relativo ai criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività sociale, in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO
E LE FORMAZIONI SOCIALI

Visto l'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente, tra l'altro, interventi a sostegno del volontariato;

Visto il decreto ministeriale n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al predetto art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2005 registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2005 riguardante l'erogazione dei contributi, di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività sociale, in favore di associazioni di volontariato ed ONLUS e riportante gli elenchi delle associazioni;

Considerato che occorre rettificare gli importi indicati nell'elenco di associazioni di volontariato ed ONLUS ammesse a contributo per l'acquisto di ambulanze per l'anno 2004, in quanto gli importi indicati non corrispondono esattamente a quelli dovuti ai previsti beneficiari, pur restando immutata la somma totale destinata al contributo per ambulanze di euro 1.554.398,34, della predetta sovvenzione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica di quanto stabilito nell'elenco allegato del decreto in premessa, gli importi vengono rettificati con quelli indicati nell'allegato elenco, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il direttore generale: MARTONE

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 260

ALLEGATO

AMBULANZE - ANNO 2004			
	Regione	Nome Organizzazione	Importo concesso euro
1	BASILICATA	A.MI.C.A.-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI (PZ)	€ 7.961,33
2	CALABRIA	L.A.DO.S. LOCRIDE ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE (RC)	€ 3.626,58
3	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA ONLUS (SA)	€ 14.780,38
4	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PUNTO ONLUS BARONISSI (SA)	€ 3.720,93
5	CAMPANIA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS (SA)	€ 43.203,54
6	CAMPANIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRUMO NEVANO (NA)	€ 10.358,71
7	CAMPANIA	CROCE ROSA ISCHIA SOCCORSO (NA)	€ 5.830,89
8	CAMPANIA	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA (AV)	€ 17.307,24
9	CAMPANIA	VO.P.I. VOLONTARI PRONTO INTERVENTO (SA)	€ 6.314,98
10	EMILIA ROMAGNA	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE BIANCA ONLUS (RE)	€ 10.549,45
11	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA DI FIDENZA (PR)	€ 8.722,85
12	EMILIA ROMAGNA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA (BO)	€ 30.584,56
13	EMILIA ROMAGNA	COOPERATIVA SOCIALE CROCE AZZURRA A RESPONSABILITA' LIMITATA (BO)	€ 29.286,74
14	FRIULI VENEZIA GIULIA	CROCE D'EUROPA-TRIESTE UNITA' DI SOCCORSO PER L'EMERGENZA SANITARIA, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA (TS)	€ 2.769,16
15	LIGURIA	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS (GE)	€ 23.987,84
16	LIGURIA	P.A. CROCE AZZURRA DI FEGINO (GE)	€ 5.543,78
17	LIGURIA	P.A. CROCE VERDE PRAESE - (GE)	€ 10.903,97
18	LIGURIA	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO (GE)	€ 10.037,35
19	LIGURIA	P.A.M. PUBBLICA ASSISTENZA MOLASSANA (GE)	€ 9.174,24
20	LIGURIA	P.A.VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI LEVANTE (GE)	€ 15.383,42
21	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (SP)	€ 976,13
22	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA S.DESIDERIO (GE)	€ 4.311,04
23	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (IM)	€ 15.784,20
24	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE CELESTE GENOVESE S. BENIGNO O.N.L.U.S. (GE)	€ 2.596,09
25	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA RIVAROLESE (GE)	€ 30.562,64
26	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE (GE)	€ 10.556,03
27	LIGURIA	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S. ANNA (GE)	€ 12.322,76
28	LOMBARDIA	A.V.P.A. CROCE SAN CARLO (MI)	€ 50.330,66
29	LOMBARDIA	ASS. VOL. P.A. CROCE LA SAMARITANA MILANO (MI)	€ 2.295,77
30	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME NEL FUTURO (VA)	€ 22.845,56
31	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI ALBINO ONLUS (BG)	€ 6.680,60
32	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE (MI)	€ 8.410,98
33	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU (MI)	€ 44.781,94
34	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE MARIA BAMBINA (MI)	€ 39.325,08

	Regione	Nome Organizzazione	Importo concesso euro
35	LOMBARDIA	COOPERATIVA SOCIALE PRONTO ASSISTENZA (LO)	€ 50.302,93
36	LOMBARDIA	CORSICO SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 109,15
37	LOMBARDIA	CROCE AMBROSIANA (MI)	€ 7.194,83
38	LOMBARDIA	CROCE BIANCA MILANO ONLUS (MI)	€ 32.082,49
39	LOMBARDIA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III CENTRO DI MOBILITAZIONE (MI)	€ 377.796,54
40	LOMBARDIA	CROCE VERDE BRIXIA (BS)	€ 8.480,55
41	LOMBARDIA	P.A. S.O.S. DELLA LOMBARDIA (VA)	€ 5.197,02
42	LOMBARDIA	P.A.ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA (MI)	€ 4.678,13
43	LOMBARDIA	PROTEZIONE CIVILE GUIDIZZOLO (MN)	€ 2.769,16
44	LOMBARDIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PIOLTELLO (MI)	€ 8.695,41
45	LOMBARDIA	S.O.S LAMBRATE ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA (MI)	€ 1.536,88
46	LOMBARDIA	SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (SO)	€ 3.823,99
47	LOMBARDIA	VOLONTARI AMBULANZA ASS. NAZ. CARABINIERI (A.N.C.) VOBARNO (BS)	€ 11.349,71
48	MARCHE	A.V.P.S.A. ONLUS CROCE GIALLA FALCONARA (AN)	€ 4.645,54
49	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ARCOBALENO (AP)	€ 5.465,28
50	MARCHE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO DI P.A. SEZIONE AVIS-MONTE S. PIETRANGELI (AP)	€ 5.858,25
51	MARCHE	CROCE VERDE P.A. ONLUS ASCOLI PICENO (AP)	€ 3.807,59
52	MARCHE	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ONLUS (MC)	€ 3.049,61
53	MARCHE	VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA CROCE AZZURRA (AP)	€ 8.062,57
54	MOLISE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITATTIVA ONLUS (CB)	€ 5.711,39
55	PIEMONTE	A.P.A. CROCE VERDE CASALE (AL)	€ 23.468,62
56	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TORINO (TO)	€ 23.310,19
57	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI DOGLIANI (CN)	€ 4.448,93
58	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BIELLESE (BI)	€ 5.888,62
59	PIEMONTE	CROCE COSTANTINIANA ONLUS (NO)	€ 12.956,12
60	PIEMONTE	P.A. CROCE BIANCA ORBASSANO (TO)	€ 2.650,47
61	PIEMONTE	VOLONTARI DEL SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA CUSIO SUD OVEST (NO)	€ 6.403,36
62	PUGLIA	ASSOCIAZIONE RADIO CB HELP 27 SER GINOSA (TA)	€ 20.431,38
63	PUGLIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO EMERGENZA RADIO-AVSER BARLETTA (BA)	€ 1.384,58
64	PUGLIA	C.I.R. CENTRO INTERVENTO RADIO (LE)	€ 6.230,61
65	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCERA (FG)	€ 12.184,26
66	PUGLIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ORTA NOVA (FG)	€ 4.204,03
67	PUGLIA	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ANDRIA (BA)	€ 37.271,76
68	PUGLIA	ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA SERVEGLIE (LE)	€ 4.846,03
69	PUGLIA	OPERATORI EMERGENZA RADIO (BA)	€ 33.632,24
70	PUGLIA	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO T.U.R.- 27 (TROIA UNIONE RADIO - 27) (FG)	€ 3.461,45
71	PUGLIA	PROTEZIONE CIVILE VIVI BENE (LE)	€ 4.741,15

	Regione	Nome Organizzazione	Importo concesso euro
72	PUGLIA	PUBBLICA ASSISTENZA EMERGENZA RADIO CERIGNOLA (FG)	€ 3.209,55
73	SARDEGNA	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO NARCAO(CA)	€ 3.392,22
74	SICILIA	ASS. DI VOLONTARIATO VITTORIA COLONNA ONLUS VITTORIA (RG)	€ 13.672,72
75	SICILIA	ASSOCIAZIONE AMBULANZE ONLUS PADRE PIO CAPO D'ORLANDO (ME)	€ 19.937,94
76	SICILIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVOLA (SR)	€ 9.345,91
77	SICILIA	CROCE VERDE EUROPA ONLUS (CT)	€ 4.653,86
78	SICILIA	P.A. SICILIA EMERGENZA ONLUS (EN)	€ 3.124,51
79	TOSCANA	A.V.S. FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ONLUS (FI)	€ 2.162,39
80	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	€ 8.043,72
81	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI UZZANO (PT)	€ 13.980,57
82	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CARRARA E SEZIONI (MS)	€ 4.597,43
83	TOSCANA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA DI SIENA ONLUS (SI)	€ 4.811,73
84	TOSCANA	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA (LI)	€ 5.268,97
85	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELNUOVODI VAL DI CECINA (PI)	€ 3.013,26
86	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO SESTO FIORENTINO (FI)	€ 2.533,16
87	TOSCANA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI VIAREGGIO (FRAZ. DI TORRE DEL LAGO PUCCINI) LUCCA	€ 5.441,78
88	TOSCANA	CROCE AZZURRA "LIVORNO AIUTA" (LI)	€ 4.569,11
89	TOSCANA	P.A. CROCE VERDE DI PORTOFERRAIO (LI)	€ 11.298,51
90	TOSCANA	P.A.CROCE BIANCA MASSA (MS)	€ 8.120,62
91	TOSCANA	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO (SI)	€ 5.649,08
92	TOSCANA	PUBBLICA ASSISTENZA MASSIMINO CARRAI (PI)	€ 2.994,25
93	TOSCANA	SMS CROCE AZZURRA P.A. PONTASSIEVE (FI)	€ 9.932,33
94	TOSCANA	SOCIETA' PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO (LI)	€ 6.133,74
95	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO LIVORNO (LI)	€ 21.205,42
96	TOSCANA	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA (PT)	€ 11.312,33
97	TOSCANA	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)	€ 4.418,75
98	TOSCANA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE DI VIAREGGIO - (LU)	€ 7.013,59
99	UMBRIA	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA" (PG)	€ 2.215,33
100	VENETO	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "SOS VOLONTARI VALEGGIO S/M (VR)	€ 11.658,16
101	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE BLU GAIBA (RO)	€ 5.192,17
102	VENETO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VITTORIO VENETO ONLUS VITTORIO VENETO (TV)	€ 415,37
103	VENETO	AVSS CROCE BLU ONLUS SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)	€ 12.661,28
104	VENETO	CROCE VERDE ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA VOLONTARIA ONLUS - (VI)	€ 10.744,93
105	VENETO	CROCE VERDE ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA VOLONTARIA ONLUS (VI)	€ 16.614,95
106	VENETO	I.M.E.T. ONLUS (TV)	€ 15.100,50
			€ 1.554.398,34

05A06122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 della Commissione dell'8 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 6 luglio 2001 con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad espletare; le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 7 luglio 2004, è stato differito di novanta giorni a far data dal 30 novembre 2004;

Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. La Bella della Daunia cultivar Bella di Cerignola, datata 6 luglio 2004 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 6 agosto 2004, protocollo n. 65450 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le

Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione dell'8 settembre 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «La Bella della Daunia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05947

DECRETO 8 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione all'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 31 gennaio 2000 con il quale l'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» è stata autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata l'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 febbraio 2003;

Visto il decreto 6 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 20 gennaio 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 6 giugno 2003;

Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003 e 14 luglio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004;

Visto il decreto 30 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004;

Visto il decreto 29 novembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004;

Visto il decreto 25 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005;

Vista la comunicazione della regione del Veneto - giunta regionale datata 14 gennaio 2003, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», all'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1;

Considerato che l'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, è autorizzata ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riso nano vialone veronese» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'autorità pubblica designata comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 8.

L'autorità pubblica designata «Ente nazionale risi» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05948

DECRETO 13 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Isvea S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002 con il quale il laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata, 1-3, località Fosci è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata, 1-3, località Fosci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
acidi grassi	Reg. CEE n° 2568/91 11/07/1991 GU CEE n° L248 05/09/91 All.X
acidità	Reg. CEE n° 2568/91 11/07/1991 GU CEE n° L248 05/09/91 All.II
analisi spettrofotometrica nell'UV	Reg. CEE n° 2568/91 11/07/1991 GU CEE n° L248 05/09/91 All.IX
numero di perossidi	Reg. CEE n° 2568/91 11/07/1991 GU CEE n° L248 05/09/91 All.III
steroli totali	Reg. CEE n° 2568/91 11/07/1991 GU CEE n° L248 05/09/91 All.V

05A06064

DECRETO 13 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre con il quale il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), via A. Vital n. 96 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale, in acido tartarico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 13
Acidità volatile, in acido acetico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 22
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 9
Cloruri, in cloruro di sodio	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 11
Estratto secco non riduttore (estratto secco totale meno gli zuccheri riduttori dopo inversione)	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 4
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 1
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 24
Solfati, in solfato di potassio	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 12
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 37
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 5
Zuccheri riduttori dopo inversione	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 5

05A06063

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Miletic Milkica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di falegname.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miletic Milkica, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore per l'abilitazione ad esercitare la professione di falegname, rilasciato dalla Scuola per la lavorazione del legno «Mladost» di Petrovac (Serbia e Montenegro), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonché le altre materie ivi previste, determinando di non applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Miletic Milkica, nata il 2 gennaio 1964 a Ranovac-Petrovac (Serbia Montenegro), cittadina jugoslava, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A06024

DECRETO 7 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Vojinovic Stojilkovic Svetlana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vojinovic Stojilkovic Svetlana, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di attestato di ultima istruzione ed educazione elementare conseguito presso la Scuola statale elementare «25 maggio» di Rataje (Serbia), che è titolo finale di scuola dell'obbligo, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, e le altre materie ivi previste, nonché valutata l'esperienza professionale triennale debitamente documentata, determinando di non applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Vojinovic Stojilkovic Svetlana, nata il 6 settembre 1974 a Donje Zapsko (Serbia), cittadina serba, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A06025

DECRETO 10 giugno 2005.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi pevisti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2005;

Visto il proprio decreto 3 giugno 2004, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2004;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 3 giugno 2004, sono aggiornati nelle misure seguenti:

seicentosettantaquattro euro e settantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

trentanove euro e trentasette centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A06062

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 maggio 2005.

Modifica dei decreti 24 settembre 1996 e 13 febbraio 2001, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto la delibera del 24 settembre 1996 e il decreto dirigenziale e n. 123 del 13 febbraio 2001 con i quali, rispettivamente, la R.P. (Radrizzani Partecipazioni) S.p.a. già A.D.R. S.p.a. pr. n. 60811 e la COVEME S.p.a. pr. n. 8448 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 13 aprile 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

60811 R.P. (Radrizzani Partecipazioni) S.p.a. - Uboldo (Varese) già A.D.R. S.p.a. - Asse innovativo per trasporti pesanti a corto raggio, ecologico, ad alte prestazioni, senza manutenzione.

Rispetto a quanto deliberato in data: 24 settembre 1996.

Variazione di titolarità in capo a R.P. S.p.a., con sede in Uboldo;

8448 COVEME S.p.a. - San Lazzaro di Savena (Bologna) - Produzione di nuovi film di poliestere da impiegare come base per fotopolimeri.

Rispetto a quanto decretato: 13 febbraio 2001.

Variazione di titolarità in capo a COVEME S.p.a. (codice fiscale n. 02490361207) - San Lazzaro di Savena (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A05992

DECRETO 30 maggio 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Remus Lenuzza, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla

persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in fisica - specializzazione in fisica, conseguito nel mese di giugno 1976 presso l'Università di Craiova, posseduto da Remus Lenuzza, nato a Craiova (Romania), il 21 novembre 1951, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

34/A «Elettronica»;

38/A «Fisica»;

42/A «Informatica»;

47/A «Matematica»;

48/A «Matematica applicata»;

49/A «Matematica e fisica»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A06028

DECRETO 30 maggio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Rodica Iliescu, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in fisica - specializzazione in fisica, conseguito nel mese di giugno 1976 presso l'Università di Craiova, posseduto da:

Rodica Iliescu, nata a Draganesti (Romania), il 22 agosto 1953, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

34/A «Elettronica»;

38/A «Fisica»;

42/A «Informatica»;

47/A «Matematica»;

48/A «Matematica applicata»;

49/A «Matematica e fisica»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A06029

DECRETO 6 giugno 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 2521 presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 2521 presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 2521 presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 333.580,00 e un credito agevolato fino a euro 151.110,00 anziché un contributo nella spesa fino a euro 287.130,00 e un credito agevolato fino a euro 151.110,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2521 presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 2521 presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria è conseguentemente ridotto di euro 46.450,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 2521 presentato dalla Exeura S.r.l. dall'ICAR-CNR e dall'Università degli studi della Calabria, è diminuita di euro 46.450,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2521 del 20/03/2003 Comitato del 24/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: ONTO-DLV - Un Ambiente basato sulla Programmazione Logica Disgiuntiva per il Trattamento di Ontologie.

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Exeura S.R.L.
COSENZA (CS)
ICAR-CNR
RENDE (CS)
Università degli Studi della Calabria
ARCAVACATA DI RENDE (CS)

- Costo Totale ammesso Euro 502.100,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 428.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 73.500,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 428.600,00	€ 73.500,00	€ 502.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 428.600,00	€ 73.500,00	€ 502.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	287.130,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	151.110,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05996

DECRETO 6 giugno 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, presentato dalla TRE D S.r.l., già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 5674 presentato dalla TRE D S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 5674 presentato dalla TRE D S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 5674 presentato dalla TRE D S.r.l., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 13 aprile 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5674 presentato dalla TRE D S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 5674 presentato dalla TRE D S.r.l. è conseguentemente aumentato di euro 36.354,50 e il credito agevolato è conseguentemente diminuito di euro 36.354,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5674 del 02/07/2003 Comitato del 13/04/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio dei fenomeni di "sfogliatura" e "deposito irregolare" su utensili diamantati ottenuti con procedimento galvanico: ottimizzazione del processo di elettrodeposizione, individuazione delle cause e studio dei correttivi.

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 40

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Tre D S.R.L.
RUVO DI PUGLIA (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 727.090,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 609.690,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 117.400,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 609.690,00	€ 117.400,00	€ 727.090,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 609.690,00	€ 117.400,00	€ 727.090,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	345.935,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	357.675,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05994

DECRETO 6 giugno 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 gennaio 2004, ed in particolare il progetto n. 1183 presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 1183 presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 1183 presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 2.120.490,00 e un credito agevolato fino a euro 2.908.030,00 anziché un contributo nella spesa fino a euro 2.229.590,00 e un credito agevolato fino a euro 2.642.680,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1183 presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 1183 presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica è conseguentemente ridotto di euro 265.350,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 109.100,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 1183 presentato dal C.R.F. - Centro ricerche FIAT e dalla G.G.G. Elettromeccanica S.r.l. e dall'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria industriale e meccanica, è diminuita di euro 156.250,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1183 del 12/02/2003 Comitato del 20/01/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Microvettura con propulsione ecologica, modulare e sicura ad elevata versatilità d"impiego (MIMOSA)

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

G.G.G. Elettromeccanica S.R.L.
CATANIA (CT)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA
Catania (CT)

- Costo Totale ammesso Euro 5.284.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.004.200,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.280.400,00

  al netto di recuperi pari a Euro 366.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.839.400,00	€ 1.134.800,00	€ 3.974.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.164.800,00	€ 145.600,00	€ 1.310.400,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.004.200,00	€ 1.280.400,00	€ 5.284.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.229.590,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.642.680,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05995

DECRETO 6 giugno 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e sistemi per l'apprendimento e la conoscenza», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e sistemi per l'apprendimento e la conoscenza», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e sistemi per l'apprendimento e la conoscenza», per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 2.340.390,00 e un credito agevolato fino a euro 1.128.600,00 anziché un contributo nella spesa fino a euro 2.341.090,00 e un credito agevolato fino a euro 1.144.510,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e sistemi per l'apprendimento e la conoscenza», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e sistemi per l'apprendimento e la conoscenza» è conseguentemente diminuito di euro 665.780,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 322.660,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e sistemi per l'apprendimento e la conoscenza», è diminuita di euro 343.120,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12671 del 10/12/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sim-Learning

Inizio: 01/05/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CONSORZIO - CENTRO DI RICERCA IN MATEMATICA PURA ED APPLICATA
FISCIANO (SA)

UNIV. DI SALERNO DIPART. DI ING. DELL'INFORM. E MAT. APPLIC. DIIMA CENTRO DI ECCELLENZA " METODI E SISTEMI PER L'APPREND
Fisciano (SA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.780.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.643.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 136.400,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.643.600,00	€ 136.400,00	€ 2.780.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.643.600,00	€ 136.400,00	€ 2.780.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.050.900,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di mezzi freschi per k€ 80, sotto forma di aumento di capitale sociale, ovvero di prestito infruttifero dei soci, i quali dovranno impegnarsi a non chiederne la restituzione prima del completamento dei progetto di ricerca.

05A05997

DECRETO 6 giugno 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, presentato dalla Engineering ingegneria informatica S.p.a., già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 ottobre 2003, ed in particolare il progetto n. 12904 presentato dalla Engineering Ingegneria informatica S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12904 presentato dalla Engineering Ingegneria informatica S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 12904 presentato dalla Engineering Ingegneria informatica S.p.a., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 28 ottobre 2003, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12904 presentato dalla Engineering ingegneria informatica S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 12904 presentato dalla Engineering ingegneria informatica S.p.a. è conseguentemente aumentato di € 436.820,00 e il credito agevolato è conseguentemente diminuito di € 436.820,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12904

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12904 del 18/12/2002 Comitato del 13/04/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: "RIST - Ricerca e Sviluppo nella Telefonia UMTS"

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso Euro 4.368.200,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.660.600,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.707.600,00
al netto di recuperi pari a Euro 463.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.660.600,00	€ 1.707.600,00	€ 4.368.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.660.600,00	€ 1.707.600,00	€ 4.368.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.709.550,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.317.130,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05993

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 16 marzo 2005.

Biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze, in occasione della mostra «Dal Parmigianino al Tiepolo. 100 disegni italiani dell'Accademia di Romania a Bucarest».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3573 del 3 marzo 2005 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di euro 8,50 (ridotto di euro 4,25) per l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze in occasione della mostra «Dal Parmigianino al Tiepolo. 100 disegni italiani dell'Accademia di Romania a Bucarest» che si svolgerà dal 2 aprile al 24 luglio 2005 e la contestuale sospensione dei biglietti cumulativi per l'ingresso a Palazzo Pitti;

Sentito il Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 7 marzo 2005 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra «Dal Parmigianino al Tiepolo. 100 disegni italiani dell'Accademia di Romania a Bucarest» che si svolgerà dal 2 aprile al 24 luglio 2005 nella Galleria Palatina di Firenze è istituito un biglietto integrato di euro 8,50 (ridotto di euro 4,25) per l'ingresso nella Galleria Palatina e alla mostra stessa.

Nel suddetto periodo sono contestualmente sospesi i biglietti cumulativi per l'ingresso a Palazzo Pitti.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 238

05A06123

DECRETO 16 marzo 2005.

Formule di abbonamento per l'ingresso agevolato nei musei della regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 1719 del 15 febbraio 2005, con la quale la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte ha chiesto di approvare a tempo indeterminato il progetto concernente l'utilizzo delle card per l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali del Piemonte incluse nell'iniziativa stessa, secondo una formula ormai consolidata che ha riscosso il gradimento del pubblico e contribuisce a favorire il costante aumento dei visitatori nei musei;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 7 marzo 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È approvato a tempo indeterminato il progetto di cui alla nota n. 1719 del 15 febbraio 2005 della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, concernente l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della regione, comprendenti Palazzo Reale, il Museo di Antichità, la Galleria Sabauda e l'Armeria Reale di Torino, i Castelli di Moncalieri, Racconigi, Agliè, Serralunga d'Alba e Forte di Gavi.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 237

05A06124

DECRETO 16 marzo 2005.

Riduzione del biglietto al 50% per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera ai titolari della tessera rilasciata dall'Azienda trasporti milanesi - ATM.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 854 del 1° febbraio 2005, con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Milano ha proposto la proroga, fino al 30 aprile 2007, della convenzione sottoscritta con l'Azienda trasporti milanesi (A.T.M.) nei modi e nelle formule già utilizzate in quella firmata il 15 aprile 2003, per la realizzazione del progetto «ATM per la cultura nella città di Milano»;

Considerato l'obiettivo di incentivare la visita della Pinacoteca attraverso la riduzione del biglietto al 50% a favore delle categorie indicate nella convenzione medesima comprendenti:

titolari di abbonamenti ordinari annuali che consentono la libera circolazione sulla rete gestita da ATM e integrata con la medesima;

titolari di tessera di servizio e personale rilasciata esclusivamente da ATM;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 7 marzo 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È consentita la riduzione del 50% del biglietto per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera alle categorie di seguito indicate, in base alla convenzione sottoscritta con l'Azienda trasporti milanesi (A.T.M.) nei modi e nelle formule già utilizzate in quella firmata il 15 aprile 2003, per la realizzazione del progetto «ATM per la cultura nella città di Milano»:

titolari di abbonamenti ordinari annuali che consentono la libera circolazione sulla rete gestita da ATM e integrata con la medesima;

titolari di tessera di servizio e personale rilasciata esclusivamente da ATM.

La suddetta agevolazione resta in vigore fino al 30 aprile 2007.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 236

05A06125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2005.

Variazione di apertura pomeridiana al pubblico per il periodo estivo dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Accerta ed autorizza:

La chiusura pomeridiana dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari dal 1° luglio al 15 settembre 2005, come da nota dell'A.C.I. n. 401/05 del 6 giugno u.s. e previo nulla osta rilasciato dalla Procura generale della Repubblica di Sassari in data 6 giugno 2005, prot. n. 1029 Funz. 14 Macr. 4.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto è motivata dal minor afflusso degli utenti che si registra durante le ore pomeridiane nel periodo estivo e dalle esigenze di organizzare il personale presente, considerate le assenze per ferie ordinarie, alla copertura delle attività connesse al presidio sportello telematico dell'automobilista ed all'aggiornamento costante delle procedure di lavorazione PRA.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 9 giugno 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A06065

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 1° giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 38, comma 3, dello statuto;

Viste le proposte di modifica allo statuto elaborate dalla commissione nominata dal Senato accademico nella seduta del 5 novembre 2003 ;

Visto il parere formulato dal Comitato consultivo tecnico-amministrativo di Ateneo nella seduta del 18 ottobre 2004;

Vista la nota n. 52658 I/2 del 4 novembre 2004 a firma del rettore con la quale veniva richiesto ai presidi ed ai direttori di Dipartimento il parere in merito alle suddette proposte di modifica;

Visti i pareri espressi dalle facoltà e dai Dipartimenti in merito alle proposte di modifica;

Vista la delibera adottata congiuntamente dal Senato accademico e Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 in merito alle modifiche dello statuto;

Vista la nota del rettore prot. n. 23729 I/2 del 14 marzo 2005 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1268 del 16 maggio 2005, con la quale non si evidenziano da parte del suddetto Dicastero rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Agli articoli 31 e 33 del titolo VI dello statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

«Art. 31.

Il comma 1 è soppresso e sostituito come segue:

«Gli Uffici dell'Unità amministrativa centrale, dei Poli e delle unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca, sono ordinati

sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 33.

Il titolo dell'articolo è così modificato: «L'Unità amministrativa centrale e i Poli».

Al comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

2-*bis*. «Il Direttore amministrativo è direttamente responsabile della Gestione della Unità amministrativa centrale.».

2-*ter*. «Gli Uffici dell'Unità amministrativa centrale sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.».

Il comma 3 è soppresso e sostituito come di seguito indicato:

«3. Con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, sono costituiti i Poli per l'erogazione di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale e per realizzare un migliore livello di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La responsabilità della gestione delle attività del Polo è affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.».

Dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 4:

«4. I Poli sono dotati di un proprio bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31, comma 1. Ai Poli compete altresì la gestione delle procedure amministrativo-contabili in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonché la gestione di altre attività e servizi loro affidati da quest'ultime.

Il rettore presenta il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario del Polo al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.».

Pertanto il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito indicato:

Art. 31.

Organizzazione degli Uffici

1. Gli Uffici dell'Unità amministrativa centrale, dei Poli e delle unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca, sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Gli uffici di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 33.

L'Unità amministrativa centrale e i Poli

1. È costituita l'Unità amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'Università.

2. All'Unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento dell'Università di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2-*bis*. Il Direttore amministrativo è direttamente responsabile della gestione della Unità amministrativa centrale.

2-*ter*. Gli Uffici dell'Unità amministrativa centrale sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.

3. Con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, sono costituiti i Poli per l'erogazione di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale e per realizzare un migliore livello di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La responsabilità della gestione delle attività del Polo è affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.

4. I Poli sono dotati di un proprio bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31, comma 1. Ai Poli compete altresì la gestione delle procedure amministrativo-contabili in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonché la gestione di altre attività e servizi loro affidati da quest'ultime.

Il rettore presenta il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario del Polo al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Firenze, 1° giugno 2005

Il rettore: MARINELLI

05A05998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2115
Yen giapponese	132,26
Lira cipriota	0,5742
Corona ceca	29,960
Corona danese	7,4429
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66465
Fiorino ungherese	247,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0564
Corona svedese	9,2750
Tallero sloveno	239,43
Corona slovacca	38,394
Franco svizzero	1,5395
Corona islandese	79,07
Corona norvegese	7,8615
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3030
Leu romeno	36162
Rublo russo	34,6200
Nuova lira turca	1,6564
Dollaro australiano	1,5738
Dollaro canadese	1,4984
Yuan cinese	10,0270
Dollaro di Hong Kong	9,4205
Rupia indonesiana	11663,72
Won sudcoreano	1228,70
Ringgit malese	4,6047
Dollaro neozelandese	1,6988
Peso filippino	67,026
Dollaro di Singapore	2,0261
Baht tailandese	49,599
Rand sudafricano	8,1826

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06167

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35999 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 36001 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Società cooperativa Ariete - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 16 dicembre 2004 al 15 novembre 2005.

Con decreto n. 36002 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Società Portabagagli Palermo Centrale - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1° gennaio 2004 all'11 febbraio 2004.

Con decreto n. 36003 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 31 luglio 2004 al 30 luglio 2005.

Con decreto n. 36004 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Società Cooperativa Medigas c/o Stazioni FS Società cooperativa a responsabilità, con sede in Cagliari, unità di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 3 dicembre 2004 al 2 dicembre 2005.

Con decreto n. 36005 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della CE.I.A.S. (CEIAS) S.r.l., con sede in Bari, unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° agosto 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 36007 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Ferroser S.r.l., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 16 aprile 2003 al 15 marzo 2004.

Con decreto n. 36008 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Nuova Dublo S.p.a. con sede in Latina, unità di Latina per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 36009 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 3, comma 137, legge n. 350/2003, della Ferroser c/o Stazione FS Sicilia S.r.l., con sede in Bari, unità di: Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Trapani, per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 36010 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con, art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Cesame-Ceramica sanitaria del Mediterraneo S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 36011 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Fimez S.p.a., con sede in Brendola (Vicenza), unità di Brendola, per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 36012 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Mariano Campanile S.r.l., con sede in Secondigliano (Napoli), unità di Napoli, per il periodo dal 10 gennaio 2005 all'8 gennaio 2006.

Con decreto n. 36013 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Sergio Tacchini S.p.a., con sede in Bellinzago Novarese (Novara), unità di Bellinzago Novarese, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36014 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Maglificio MD S.r.l., con sede in Orgiano (Vicenza), unità di Orgiano, per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2006.

Con decreto n. 36015 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Laipe S.p.a., con sede in Tolentino (Macerata), unità di Tolentino, per il periodo dal 9 febbraio 2005 all'8 febbraio 2006.

Con decreto n. 36016 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della - ARC Linea Arredamenti S.p.a., con sede in Caldogno (Vicenza), unità di Caldogno, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36017 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della INFIL S.p.a., con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36018 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Fondeco S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia, per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36019 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Visottica Industrie S.p.a., con sede in Susegana (Treviso), unità di Nimis (Udine), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36020 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Finmatica S.p.a., con sede in Brescia, unità di: Bari, Brescia, Milano, Roma e Salerno, per il periodo dal 9 dicembre 2004 all'8 dicembre 2005.

Con decreto n. 36021 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Hydro Italia Service S.p.a., con sede in Milano, unità di Ferrara e Terni, per il periodo dal 18 aprile 2000 al 17 ottobre 2000.

Con decreto n. 36022 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Hydro Agri Italia S.p.a., con sede in Milano, unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 18 aprile 2000 al 17 ottobre 2000.

Con decreto n. 36023 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Nuova Terni Industrie Chimiche S.p.a., con sede in Milano, unità di Terni, per il periodo dal 18 aprile 2000 al 17 ottobre 2000.

05A05919

Provvedimenti concernenti la modifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36006 del 6 maggio 2005 è rettificato il decreto direttoriale n. 34945 del 18 ottobre 2004, relativamente al numero dei soci-lavoratori in 35 unità in luogo di 14 unità, della Cooperativa Portabagagli G. Mazzini S.r.l., con sede in Pescara, unità di Pescara.

Con decreto n. 36024 del 6 maggio 2005 è modificato il decreto direttoriale n. 26286 del 17 maggio 1999 relativamente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'unità di Milano che dovrà intendersi Pero, Prezzano, Cernusco, Legnano nella provincia di Milano. È altresì autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1998 al 27 ottobre 1998 per l'unità di Genova, Gorizia c/o Monfalcone-Ansaldo, Palermo c/o Alelco, Pero (Milano) e Cernusco (Milano). È ulteriormente concessa per il periodo dal 28 ottobre 1998 al 27 aprile 1999 per le unità di Genova, Gorizia c/o Monfalcone-Ansaldo, Pero (Milano), Cernusco (Milano) e Palermo. È ulteriormente prorogata per il periodo dal 28 aprile 1999 al 14 giugno 1999 per le unità di Genova, Palermo, Pero (Milano) e Cernusco (Milano), della G.F. Gestione servizi S.r.l. ora Elsag Gest S.p.a., con sede in Genova.

05A05917

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36028 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005 della P.P.F.M.C. Messaggero di Sant'Antonio Editrice - Istituto religioso, con sede in Padova, unità di Padova.

05A05918

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 36029 del 6 maggio 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi a decorrere dal 15 gennaio 2004, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area delle province di Bologna e Firenze;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Bologna-Firenze tra le progressive dal km. 4,884 (Pianoro) al km 83,336 (galleria Vaglia da imbocco sud verso Bologna).

05A05920

Approvazione di modifiche statutarie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV)

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 2005, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche all'art. 2, comma 6, e 40, comma 2, lettera *d)*, dello statuto, deliberante dell'assemblea nazionale dei delegati in data 27 novembre 2004, nel testo di cui all'Allegato «A» al rogito redatto dal notaio Antonio Caruso, in Roma (repertorio n. 32765, raccolta n. 3783).

05A06061

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale alla «Magazzini generali di Cremona», in Cremona.

Con decreto ministeriale 8 giugno 2005 alla «B.S.L. Bertola Servizi Logistici S.p.A.» viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Cremona, via dell'Annona n. 17, e, nel contempo tale autorizzazione viene concessa alla Magazzini Generali di Cremona, con sede in Cremona, via dell'Annona n. 17, a seguito di cessione di ramo di azienda.

05A06026

Modifica della denominazione della società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria», in Reggio Emilia

L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 19 ottobre 1991, alla società «Fidentia S.r.l.», con sede legale in Reggio Emilia, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 01395500356, è modificata con D.D. 7 giugno 2005, per quanto riguarda la denominazione variata in «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria».

05A06060

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 26 novembre 2003, recante: «Modifiche al regolamento delle spese in economia dell'I.C.E. (Deliberazione n. 383/03)

Nell'ambito alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004, alla pagina 25, seconda colonna, il comma 2, dell'art. 1 del Respe e il comma 4, dell'art. 2 del Respe, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Comma 2 dell'art. 1 del Respe: L'acquisizione di beni e servizi da parte della sede centrale e delle Reti in Italia può essere effettuata autonomamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ovvero quando, utilizzando i parametri qualitativi e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi compara bili con quelli oggetto di convenzione, dovesse risultare più conveniente approvvigionarsi con tale modalità.

Comma 4 dell'art. 2 del Respe: I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi fissati dalla normativa comunitaria in materia.».

05A06166

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 25 marzo 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione "Vulture", riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 5 aprile 2005).

Nel disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Vulture» a denominazione di origine protetta, allegato al decreto indicato in oggetto, riportato alla pag. 29, prima colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 6, dove è scritto: «La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di *350*°C per una durata di 40 minuti al massimo.», leggasi: «La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di *35*°C per una durata di 40 minuti al massimo.».

05A06053

Comunicato relativo al testo del decreto 4 marzo 2005, del Ministro della salute, recante: «Revisione dei medicinali per uso veterinario». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2005)

Nel testo dell'allegato 3 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47, prima colonna, nel primo rigo relativo ai «Tempi di sospensione cautelativi» latte, carni avicole, conigli, uova e miele, laddove è scritto: (Es. *3*+*5* = 8), leggasi: (Es. *5*+*3* = 8).

05A06170

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501142/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00